



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DI MAGGIO, D’ONGHIA, ICHINO,
ROMANO, Maurizio ROSSI, SUSTA e Luigi MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.
Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si discute della riforma del Parlamento, della sua composizione e della ridefinizione dei suoi poteri nell'ambito di una revisione della forma di governo, una riforma vagheggiata da decenni e mai realizzata.

Da anni le forze politiche tentano invano di raggiungere un accordo su un nuovo modello costituzionale che possa assicurare, da una parte, più efficienza e tempestività all'azione di governo e, dall'altra parte, maggiore incisività all'azione di indirizzo e di controllo del Parlamento.

Anche per questo si è giunti a un così profondo livello di delegittimazione del Parlamento e a un così diffuso sentimento popolare di distanza nei confronti della massima istituzione rappresentativa. Una situazione che ha sicuramente la sua ragione principale nella legge elettorale che, a partire dal 2006, ha rotto il rapporto di rappresentanza e di responsabilità tra eletti ed elettori, accentuando la dipendenza del singolo parlamentare dalle *leadership* di partito e di corrente, da coloro da cui, in definitiva, dipende la rielezione a prescindere dalla qualità dell'attività svolta in Parlamento. Ciò ha portato discredito e conformismo, accentuato dal progressivo svuotamento delle funzioni parlamentari. Un processo cui hanno concorso diversi fattori: il trasferimento di poteri normativi in settori sempre più ampi e significativi verso l'Unione europea da una parte e verso le regioni dall'altra parte; il ricorso massiccio alla delega legislativa, i processi di delegificazione, il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza con l'abbinata posizione della questione di fiducia: tutti fattori che hanno spostato verso

il Governo e verso altri livelli istituzionali quote crescenti di produzione normativa.

Dunque un Parlamento delegittimato ed esautorato di cui appaiono ancor meno giustificabili la dimensione, la complessità procedurale e il costo economico. La polemica anti-casta, per quanto rozza e semplificata, investe il Parlamento, la sua pletoricità e la sua scarsa produttività, specie se rapportata al costo delle strutture, e tutto ciò rende ardua anche la prospettiva di una riforma che riqualifichi il ruolo parlamentare restituendogli la dignità e la centralità indispensabili in un sistema democratico.

Per questi motivi si ritiene che ancor prima della «grande riforma», del superamento del bicameralismo perfetto, prima di una revisione del rapporto tra Governo e Parlamento e di una riorganizzazione del procedimento costituzionale di approvazione delle leggi, sia indispensabile una riforma della struttura del Parlamento: una radicale riduzione del numero dei parlamentari che sia il presupposto degli altri aspetti della riforma.

Per queste considerazioni il presente disegno di legge costituzionale si limita a dimezzare il numero dei componenti della Camera dei deputati e a ridurre a cento il numero dei componenti del Senato della Repubblica. Ovviamente la riduzione del numero comporterà anche una profonda riorganizzazione dei lavori parlamentari e renderà inevitabile una qualificazione del ruolo delle Assemblee elettive che dovranno sempre più essere chiamate a concentrarsi sulle grandi decisioni di indirizzo politico ed economico e sulle leggi di sistema lasciando effettivamente al livello regionale e alla normazione

secondaria le normative di settore e di dettaglio.

La riforma del bicameralismo potrà ridefinire ruole e struttura del Senato per completare il disegno «federalista», ma intanto è urgente intervenire sui numeri.

Il presente disegno di legge costituzionale elimina anche gli eletti della circoscrizione Estero. Due le ragioni alla base di tale proposta: in primo luogo gli eletti in Paesi esteri nei quali gli elettori non sono cittadini e contribuenti italiani pare contraddire il principio base della democrazia rappresentativa *no taxation without representation* che, reciprocamente, deve altresì intendersi *no representation without taxation*; in secondo luogo questo metodo si è rivelato fonte di abusi e di corruzione senza peraltro riuscire a coinvolgere effettivamente nel processo di partecipazione democratica gli elettori della circoscrizione Estero.

Infine, in relazione al ridotto numero dei senatori elettivi, si stabilisce che siano ridotti da cinque a tre i senatori a vita di nomina presidenziale.

Si tratta di un intervento puntuale che tuttavia è largamente atteso dall'opinione pubblica e la cui approvazione può rivitalizzare e rigenerare il rapporto tra elettori ed eletti oggi gravemente deteriorato. La semplicità del testo consentirebbe una sua rapidissima approvazione il che, a sua volta, consentirebbe una tempestiva revisione delle circoscrizioni elettorali.

Certo, sarebbe un gesto di responsabilità e di generosità da parte dei parlamentari appena eletti che, approvando questo testo, vedrebbero a rischio la propria rielezione. Ma è questa la risposta che oggi il Paese, chiamato a grandi sacrifici e a difficili cambiamenti, attende dalla sua classe dirigente.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentoquindici».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per cento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, la parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data della sua entrata in vigore.

